COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 16/06/2014

C A P O I

Art. 1
Definizione del servizio

1) Il servizio di N.C.C. (noleggio con conducente) provvede al trasporto individuale o collettivo di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa ai trasporti pubblici di linea.
2) Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2
Disciplina del servizio

1) Il servizio di autonoleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore.
2) Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.

Art. 3
Autorizzazione all'esercizio e figure di gestione

1) L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15/01/1992 n. 21 art. 7 comma 1, modificato dall'art. 4 della L.R. 29/96, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono essere:
a) gli iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08/01/1985 n. 443;
b) gli associati in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) gli associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti "a" o "b" del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/92.
4) Nei casi di cui al comma precedente punti "b" e "c" è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.
5) In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.
6) In caso di recesso degli organismi indicati al 1° comma del presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 4
Condizione d'esercizio

1) Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06/04/1996 n. 29 e dell'art. 118 della L.R. 4/2003 del 16/04/2003, è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
2) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio noleggio.

3) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare sempre che iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
4) Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
5) L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

C A P O II
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 5
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.
2) Il bando di concorso viene approvato dalla Giunta Municipale ed affisso all'Albo per almeno 20 giorni, lo stesso viene indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni (per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione) a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse.

Art. 6
Contenuti del bando

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) elencazione dei titoli preferenziali;

Art. 7
Contenuti della domanda

1) Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco;
2) Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autovettura che intende adibire al servizio nonché la sede legale dell'impresa e l'eventuale sede secondaria;
3) La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
b) disponibilità nel Comune di una sede principale o di una sede secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
c) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento dell'attività di trasporto persone;
d) la disponibilità delle autovetture al momento dell'immatricolazione degli stessi; per disponibilità si intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione o la vendita con patto di riservato dominio;

e) la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale ove le autovetture sostano o sono a disposizione dell'utenza;
f) il numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
g) di non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni;
h) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.

Art. 8
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1) Il Responsabile del servizio approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposita determinazione.
2) Il rilascio che deve avvenire entro sessanta giorni dall'assegnazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 9
Validità dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione di esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 10
Trasferibilità dell'autorizzazione

1) La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 11 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
2) In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione dal Capo Area, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare,purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 11 ed in possesso dei requisiti prescritti;
3) Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Che venga depositata la dichiarazione di successione presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
b) Che l'erede sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.
4) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO III
LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI

Art. 11
Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli

1) L'esercizio della professione di conducente è consentita ai cittadini italiani ovvero di uno Statodell'Unione Europea, iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizipubblici di cui all'art. 4 della L.R. 13/2002, istituiti presso le Camere di commercio, industria,artigianato ed agricoltura titolari del certificato di abilitazione professionale che rilascia lamotorizzazione civile, previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguentirequisiti:
a) idoneità morale;
b) idoneità professionale;
2) Non soddisfa al requisito della idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiorecomplessivamente a due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
3) Nei casi di cui alle lettere a) e b), comma 2 del presente articolo, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4) L'idoneità professionale è acquisita a norma dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dimostrabile attraverso il possesso del certificato di abilitazione professionale.

Art. 12
Accesso alla professione di conducente di veicolo

1) L'accesso alla professione di conducente di veicoli si consegue con l'iscrizione nel " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2) Il certificato d'iscrizione al ruolo o l'attestato di idoneità professionale, devono trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 13
Parziale ritiro della licenza

Le licenze comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentito, ove occorre, le organizzazioni di categoria del settore.

Art. 14
Sospensione della licenza

La licenza comunale dell'esercizio può essere fatta sospendere per un periodo non superiore a 3 mesi nei casi di infrazioni non possibili di revoca, derivanti da infrazioni al codice della strada.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Settore sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

Art. 15
Revoca della licenza

La licenza comunale d'esercizio viene revocata dal Responsabile del Settore sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;

b) se l'attività viene esercitata da altri che non siano titolari della licenza;

c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;

d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie o sanitarie;

e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

g) per qualsiasi grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

Art. 16
Decadenza della licenza

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

a) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza,, secondo quanto previsto dall'art. 17.

b) Per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;

c) Per interruzione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;

d) Per fallimento del titolare della licenza;

e) Per cessione della proprietà dell'autoveicolo;

f) Per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 9.

Art. 17
Revisione degli autoveicoli

L'auto dovrà essere munita della revisione prevista ed essere mantenuta in uno buono stato di conservazione e di decoro;

La verifica dell'ottemperanza a quanto stabilito nel comma 1 spetta al servizio di Polizia Municipale.

Art 18
Contachilometri

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 19
Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Settore.

L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previa autorizzazione dello stesso Responsabile dei Settore, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale dell'autoveicolo in riparazione.

Art.20
Inizio del servizio

Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro dieci giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di altri 10 giorni ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà, comunque dimostrare di avere provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo entro trenta giorni dalla notifica .

Art. 21
Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti

Art. 22
Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche

1° caso - Facoltà di stazionamento: (La norma sotto indicata è applicabile solo nei Comuni classificati ""di minore importanza"", esclusi quelli riconosciuti ""località turistiche, di cura o di soggiorno"").

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.

Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, ai sensi della normativa vigente, tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

- Piazza Giovanni XXIII;

- Inizio Via Trieste;
- Viale Bonfiglio (di fronte Ufficio Postale);

2° caso – Divieto di stazionamento.

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiate.

Art. 23
Sospensione della corsa

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 24
Disposizioni dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dall'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 25
Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

Art. 26
Obblighi per i conducenti degli autoveicoli

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) Conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) Segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di rimessa;

c) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

d) Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;

e) Tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Art. 27
Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

a) Procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

b) Esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari fissi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

c) Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

d) Negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;

e) Portare animali propri nell'autoveicolo;

f) Deviare, di loro iniziativa, dal cammini più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;

g) Chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

h) Fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 28
Disposizioni finali

l. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Giuseppina Sferrazza

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Morreale Nunziata

IL SEGRETARIO
F.to : Dr. Marcello Restivo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- *È stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- *Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.*
- *Decorsi 15 giorni più 15 giorni di ripubblicazione.*

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Lì

*IL **Responsabile del Procedimento***
: Brucculeri Vincenzo

Per IL SEGRETARIO Com.le
Il Responsabile del Servizio
: Salvatore Sferrazza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Castrofilippo lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Sferrazza